



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

SOSTITUTO PROCURATORE

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 69.4 R.G.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 6F/2018

CRISTIANO CARRAROLI e STEFANO MORA

1. Si premette che è insorta controversia avente rilevanza disciplinare a sensi dello Statuto e R.G. della F.I.G, a seguito di denuncia presentata dal tesserato Gabriele Gugnali nei confronti dei Sigg.ri Carraroli Cristiano e Mora Stefano, per presunti illeciti (comportamenti censurabili) commessi ad una manifestazione golfistica tenutasi presso il Golf Club Villa Paradiso nel Luglio 2017.

Il procedimento instauratosi è stato archiviato con provvedimento di questo Sost. Proc. del 6 Giugno 2018.

Peraltro su invito della P.G. dello Sport presso CONI e in forza dell'art. 51 c. 4 del Codice di Giustizia Sportiva, è stato aperto il presente procedimento nei confronti degli stessi soggetti per violazione dell'art. 76 Reg. Giustizia (violazione della clausola compromissoria) in quanto gli stessi presentarono querela nei confronti del tesserato Gugnali, in relazione ai giudizi espressi nella predetta manifestazione golfistica.

2. Allo scopo di correttamente inquadrare la vicenda occorre riepilogare i fatti salienti:

2.1. I Sigg. Carraroli e Mora operano quali, rispettivamente, responsabile eventi e amm.re delegato nella Underpar S.r.l. società del settore delle manifestazioni golfistiche.

In tale qualità la Underpar aveva organizzato il Torneo Uptour Series.

2.2. In occasione della gara del circuito svoltasi presso il Club Villa Paradiso, si erano verificati fatti, a giudizio del giocatore Sig. Gabriele Gugnali, che lo avevano indotto a denunciare i due organizzatori con un rapporto informativo datato 26.7.2017.

In particolare si addebitava ai Sigg.ri Carraroli e Mora, fra l'altro, di non aver divulgato gli scores e risultati gara se non nella tarda serata; nell'aver ignorato la denuncia della giocatrice Moro relativa ad un presunto illecito di altra giocatrice; di aver apostrofato in modo ingiurioso la Moro.

2.3. L'indagine svolta dalla Procura presso gli interessati, ha dimostrato che le accuse erano mal indirizzate e comunque destituite di fondamento, onde il provvedimento di archiviazione di cui sopra.

2.4. Peraltro, in relazione alla vicenda e indipendentemente dalla denuncia del 26.7 il Sig. Gugnali ha postato su Facebook alcuni messaggi contenenti giudizi critici nei confronti di Underpar:

a) il 23.7. ore 6.18 (secondo la ricostruzione operata da un esperto informatico per conto Carraroli) Egli ha scritto "ed anche questa organizzazione golfistica è fuffa";

b) nel medesimo post Gugnali ha poi variamente criticato gli organizzatori (per mancanza di chiarezza su irregolarità; per lo stato del campo; per l'esosità del costo della cena ecc. ecc.), concludendo "spero riflettano sulle "flappe" enormi commesse";

c) dialogando poi con un amico Gugnali ripete i giudizi (fra l'altro esplicitamente parlando di giocatori che rubano dai 2 ai 4 colpi e afferma "vedere il Carraroli che se ne sbatte perché non vuole casini ... ma questa è la conferma che il golf come sport organizzato alla carlona continuerà ad esserlo se persone come Carraroli non prenderanno provvedimenti";

d) le affermazioni critiche continuano poi nei dialoghi social di Gugnali con particolare riguardo al presunto disinteresse rispetto alla specifica denuncia della Sig.ra Moro di illecito sportivo commesso da tale Campiglio e così si parla "lasciare ombre e dubbi sulla trasparenza ... e di non cercare di dare parvenza di pulizia ad un evento così importante" di "non poche irregolarità" e "nessuno dei tre soci organizzatori intendono far chiarezza sulle suddette irregolarità".

2.3. Come sopra riferito l'indagine ha smentito le accuse del Sig. Gugnali (motivate dalla stizza per essere stato escluso, a causa del suo punteggio, dalla finale).

Tuttavia in tali affermazioni i due bersagliati hanno ritenuto di riscontrare gli estremi del reato di diffamazione aggravata ex art. 595 Cod. Pen. e hanno perciò presentato motivata denuncia

querela alla Proc. Repubblica presso il Tribunale di Milano, individuata come avente competenza territoriale. Risulta che il procedimento è tuttora in corso.

3. Tanto premesso in fatto si osserva preliminarmente che in base ai principi generali (v. anche art. 1.2 L. 17.10.2003 n. 280) a fronte di comportamenti lesivi dei diritti soggettivi integranti gli estremi di un reato (secondo la prospettazione dell'istante) non appare dubbio la legittimità del ricorso all'A.G.O. nella sua articolazione penale.

E' ovvio infatti che, se anche un fatto reale abbia rilevanza disciplinare, nulla vieta alla parte di farlo valere come lesivo di diritti tutelati dal diritto ordinario.

4. Si pone semmai il quesito se in tale situazione sussistesse anche un obbligo di ricorso alla giustizia sportiva a sensi dell'art. 81.2 Statuto che tale obbligo impone quanto "alle materie di cui all'art. 2 del D.L. 29.8.2003 n. 220 convertito nella legge 17.10.2003 n. 280.

La norma fa riferimento a "i comportamenti rilevanti nel piano disciplinare e l'irrogazione delle relative sanzioni disciplinari sportive".

Osserva al riguardo il difensore dei due indagati:

"I fatti per cui è stata presentata querela non possono, infatti, ritenersi "derivanti e comunque connessi all'attività federale", in quanto la condotta posta in essere dal sig. Gugnali (l'aver postato su Facebook giudizi denigratori lesivi della dignità e dell'onorabilità del sottoscritto e della società Underpar srl) si è consumata al di fuori dello svolgimento dell'attività sportiva ed è dunque da collocare (ancorchè le prime affermazioni offensive siano già state espresse a conclusione della gara di golf) in un momento successivo e all'esterno dello stesso circolo di golf in cui la competizione è stata disputata; è, pertanto, evidente che la condotta del sig. Gugnali non possa essere ricondotta all'attività federale solo per il fatto che le espressioni diffamatorie hanno fatto riferimento lato all'organizzazione di una competizione di golf, tanto più che sono consistite in attacchi offensivi all'evento nel suo complesso (in primis, organizzatori, sponsor e cena) e non all'attività federale in senso stretto".

E ancora:

*“Sotto altro profilo, si ricorda che il vincolo di giustizia contenuto nello statuto federale obbliga, all’atto dell’adesione, società e tesserati a demandare la risoluzione delle **controversie sportive** (e non delle controversie di altra natura) esclusivamente agli organi di giustizia sportiva interna, ad essi precludendo ogni altra impugnativa dei relativi provvedimenti autoritativi federali dinanzi alla giustizia statale, salvi, in ogni caso, i casi di lesione di interessi legittimi o di diritti soggettivi”.*

E infine

“Con riferimento alla giustizia di tipo tecnico, è evidente che trattasi di una tematica che rientra nell’ambito della giurisdizione del giudice sportivo, in quanto le decisioni adottate dagli organi di giustizia federale sono sicuramente di natura sportiva e vengono considerate come irrilevanti per l’ordinamento giuridico statale”.

A conclusione delle note e a chiusura delle stesse viene citata Cass. 23.3.2015 n. 36350 che è così massimata:

“Anche la giurisprudenza ha in più occasioni affermato l’autonomia tra ordinamento sportivo e ordinamento statale e la prevalenza della giustizia penale su quella sportiva (ex multis, Cass, Sez. 3, Sentenza n. [36350](#) del 23/03/2015, dep. 09/09/2015: “In considerazione dell’autonomia tra ordinamento sportivo e ordinamento statale e della prevalenza della giustizia penale su quella sportiva, è legittimata a costituirsi parte civile la Federazione Italiana Gioco Calcio in relazione al reato di frode sportiva anche nel caso in cui in sede disciplinare sportiva l’imputato sia stato prosciolto dal medesimo addebito contestatogli in sede penale, posto che ciò che rileva ai fini dell’esercizio dell’azione civile nel processo penale è esclusivamente l’accertamento di un reato dal quale possa derivare un pregiudizio al diritto soggettivo perseguito dall’ente e che non sussiste una pregiudiziale sportiva rispetto all’accertamento compiuto in sede penale”)”.

5. La difesa dei Sigg.ri Carraroli e Mora delinea sostanzialmente due ragioni per respingere l’addebito mosso:

a) da un lato la collocazione della fattispecie al di fuori dell’ambito delle materie soggette alla giurisdizione sportiva.

Il rilievo merita, ad avviso dello scrivente, accoglimento.

La circostanza che i due incolpati siano tesserati è di per sé non dirimente, e nella specie, invero, appare ininfluyente, atteso il fatto che la vicenda riguarda attività di tutela della onorabilità e reputazione della società, svolta dai medesimi nella loro veste di soggetti responsabili (uno dei quali amm.re) della Società stessa, in relazione ai servizi che questa presta nell'ambito dell'attività golfistica: non è perciò tale attività correlabile in alcun modo (e tanto meno direttamente) al profilo agonistico.

Ne è del resto conferma nelle accuse che il Sig. Gugnali mosse ai due che attenevano ad aspetti (appunto agonistici) come quello della tenuta e pubblicazione degli score, cui essi invece erano totalmente estranei.

b) da altro lato l'autonomia delle due giurisdizioni e il correlativo diritto di adire l'A.G.O. dove siano lesi interessi tutelati dalla normativa penale (nella specie).

Non v'è dubbio che – a fronte della (asserita) commissione di un reato - la parte lesa abbia il diritto di adire il Giudice ordinario e ciò non costituisce certo violazione della riserva di cui all'art. 76 R.G. Questa norma è concepita come strumento di tutela dell'autonomia sportiva, non certo come mezzo di esclusione dell'esercizio di diritti soggettivi.

Tutt'al più ci si potrebbe domandare se, a fronte di tale vicenda, debba anche essere investita l'Autorità Giudiziaria Sportiva, allorché il fatto dedotto costituisca violazione delle regole tutelate e sanzionate da questa.

Tuttavia, a prescindere dal fatto, assorbente, che siamo al di fuori di tale ambito, il sistema non è concepito nel senso supposto, perché il diritto alla tutela è demandato alla facoltà della parte (art. 49.3), salva ove ne sia il caso, l'iniziativa dell'ufficio di procedere.

P.Q.M.

ARCHIVIA

il procedimento in oggetto perché il fatto non costituisce illecito disciplinare.

Genova, 18 Ottobre 2018

Il Sostituto Procuratore Federale

Avv. Francesco Siccardi

